

Deliberazione della Giunta Regionale 27 settembre 2010, n. 20-656

L.241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia.

A relazione del Vicepresidente Cavallera e degli Assessori Maccanti, Quaglia:

Premesso che:

la legge n. 241 del 07/08/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), disciplina, all'articolo 2, i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi;

la legge n. 69 del 18/06/2009 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), ha apportato importanti modifiche alla legge n. 241/1990 relativamente alla riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi.

Atteso che l'articolo 2 della legge n. 241/1990 così come da ultimo modificata:

prevede, al comma 2, il termine di trenta giorni come termine ordinario di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli Enti pubblici nazionali, nel caso in cui non vi siano differenti previsioni ad opera di disposizioni di legge oppure dei provvedimenti adottati con le formalità previste ai commi 3 e 4 del medesimo articolo;

prevede, al comma 3, che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri siano individuati termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali mentre gli enti pubblici nazionali possono stabilire termini non superiori a novanta giorni entro i quali concludere i procedimenti di propria competenza, secondo i propri ordinamenti;

consente, al comma 4, di prevedere termini superiori ai novanta giorni ma inferiori ai centottanta esclusivamente nei casi in cui emergano profili di sostenibilità dell'organizzazione amministrativa, di contemperamento degli interessi pubblici tutelati nonché valutazioni eccezionali sulla complessità del procedimento.

Visto che:

l'articolo 10 della legge n. 69/2009 ha introdotto il comma 2 bis all'articolo 29 della legge n. 241/1990;

il comma 2 bis dell'articolo 29 della legge n. 241/1990 stabilisce che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, gli obblighi per la pubblica amministrazione di:

- garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo;
- di individuarne un responsabile;
- di concluderlo entro il termine prefissato;
- di assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa;
- di fissare la durata massima dei procedimenti.

Considerato che:

l'articolo 7 comma 3 della legge n. 69/2009 stabilisce che le regioni e gli enti locali devono adeguarsi ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 della legge n. 241/1990 entro un anno dalla data di entrata in vigore della predetta legge n. 69/2009, fissata per il 04 luglio 2010;

con Circolare prot. n. 3503/DB0502 del 24/02/2010 avente ad oggetto: "Prime indicazioni sulle recenti modifiche apportate alla legge 7 agosto 1990, n. 241 relativamente ai termini di conclusione dei procedimenti amministrativi. Criteri per il censimento", a cura del Nucleo per la

semplificazione, è stato disposto il censimento dei procedimenti regionali al fine di adeguare i termini di conclusione alle disposizioni della novellata legge n. 241/1990.

Nelle more della revisione della legge regionale n. 7/2005 e dell'adozione del regolamento regionale di definizione dei termini, così come previsto dal Decreto 12 gennaio 2010 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, vengono individuati i termini di conclusione dei procedimenti non prefissati.

Visto che:

nell'ambito della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, a seguito del censimento dei procedimenti amministrativi effettuato tenendo conto delle indicazioni operative fornite dal Nucleo per la semplificazione, sono state individuate le tipologie di procedimento contenute negli allegati A) e B), che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante formale e sostanziale;

si è sottolineata quale ragione giustificatrice dei termini dei procedimenti di cui all'allegato B) (Procedimenti i cui termini di conclusione sono previsti tra 90 e 180 giorni), la "Particolare complessità del procedimento", come di seguito evidenziata secondo le motivazioni comuni a tutti i procedimenti censiti:

- particolare complessità delle procedure di valutazione, tenuto conto sia degli elementi di corposità delle iniziative urbanistiche ed edilizie, sia dell'eterogeneità di contenuti, come l'analisi degli strumenti urbanistici, le verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica, la vigilanza sugli organi delle ATC, il controllo di gestione delle ATC, la ripartizione ed erogazione delle risorse per il sostegno alla locazione, approvazione ed aggiornamento dei piani di vendita degli alloggi di edilizia sociale;
- molteplicità dei soggetti proponenti, dei beneficiari delle risorse finanziarie e degli interventi, poiché le procedure vedono coinvolti numerosissimi comuni, le ATC e i soggetti privati;
- complesso iter istruttorio in conseguenza della verifica di numerosi atti e documenti di natura contabile sia dei comuni che delle ATC, dell'analisi di bilanci finanziari, dell'esame dei cofinanziamenti comunali, nonché dell'elevato numero di istanze;
- complessità dell'iter istruttorio altresì determinata sia dai soggetti coinvolti nell'esame dei procedimenti, interni ed esterni all'Amministrazione regionale, sia dalla necessità di attendere l'accreditamento dei fondi di provenienza statale, a volte erogati in più tranches e non in un'unica soluzione.

Quanto sopra premesso e considerato la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

di individuare i termini di conclusione dei procedimenti di durata non superiore a 90 giorni, elencati nell'allegato A);

di individuare i termini di conclusione dei procedimenti di durata compresa tra 90 e 180 giorni, elencati nell'allegato B),

entrambi parte integrante formale e sostanziale della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato